

**DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DI FONTI TROFICHE ATTRATTIVE NELLA
CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE**

Al fine di rendere efficace il prelievo di selezione del cinghiale, attuabile dal 15 aprile al 31 gennaio, così come previsto dal calendario venatorio regionale, pratica essenziale per mitigare l'impatto della specie sulle produzioni agricole, si ritiene opportuno disciplinare l'utilizzo di fonti alimentari attrattive verso il punto di sparo, senza le quali, considerate le abitudini crepuscolari e l'elusività della specie, la potenzialità del prelievo e la possibilità di realizzazione dei piani assegnati si riduce drasticamente.

Affinché tale pratica non diventi fonte di sostentamento con le conseguenze definite dall'art. 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, in linea con quanto suggerito anche da ISPRA, per attrarre i cinghiali presso i punti di prelievo, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. deve essere predisposto non più di un punto di alimentazione ogni 50 ha di superficie dell'unità territoriale di gestione (Distretto nell'ambito degli ATC, Azienda faunistico-venatoria);
2. deve essere utilizzato esclusivamente mais in granella;
3. deve essere utilizzato un quantitativo massimo di cibo da somministrare giornalmente in ciascun punto di disponibilità pari a un kg di granella di mais;
4. deve essere sospesa la distribuzione del cibo attrattivo al termine del periodo di prelievo consentito e/o nel momento in cui risultino completati gli abbattimenti autorizzati.

La violazione delle prescrizioni sopra disciplinate comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.